



**Comune
di Verona**

CENTRO DI RESPONSABILITÀ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Verona lì _____

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA**

Protocollo N° 5333
21 DIC. 2009
Data

COMUNE DI VERONA
PROTOCOLLO GENERALE U.D. **007**
17 DIC. 2009
N. **296969**
ANNO TITOLO CLASSE FASCICOLO

Protocollo n. 296969 del 17/12/2009

Allegati : copia deliberazioni della Giunta Comunale n. 307/2009 e 396/2009


Oggetto : Trasmissione delle deliberazioni ella Giunta Comunale :

- n. 307 del 14 ottobre 2009 avente ad oggetto : *Problematiche applicative inerenti alle modifiche introdotte dal D.LGS. n. 152 dell'11 settembre 2008 - Terzo decreto correttivo al D.LGS. n. 163/2006 " Codice dei Contratti " e della determinazione dell'autorità di vigilanza n. 7 del 16 luglio 2009.*
- n. 396 del giorno 25 Novembre 2009 avente ad oggetto : *Piano Casa L.R. 14/2009 - monetizzazione sostitutiva delle aree verdi e parcheggio in attuazione dell'articolo 6 comma 4, lett. b) del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2009 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29 ottobre 2009*

ill.mo sig. Presidente della Camera di Commercio Industria A.A.
della Provincia di Verona
96 corso Porta Nuova
37122 Verona

ill.mo sig. Presidente del Consiglio Notarile
della Provincia di Verona
2 Stradone Scipione Maffei
37121 Verona

ill.mo sig. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Verona
5 via Leoncino
37121 Verona

ill.mo sig.  Presidente dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori e Paesaggisti
della Provincia di Verona
3 via Guglielmo Oberdan
37121 Verona

ill.mo sig. Presidente il Collegio dei Geometri
della Provincia di Verona
3 Vicolo Orologio
37129 Verona

ill.mo sig. Presidente del Collegio dei Costruttori Edili
della Provincia di Verona
5 via Teatro Filarmonico
37121 Verona

ill.mo sig. Presidente dell'Associazione Industriali
della Provincia di Verona
22 piazza cittadella
37122 Verona

ill.mo sig. Presidente dell'Unione Artigiani - Confartigianato
della Provincia di Verona
16 via Selenia
37135 Verona (VR)

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 307

Seduta del giorno 14 Ottobre 2009

PRESENTI

TOSI SIG. FLAVIO
PALOSCHI RAG. PIER LUIGI
PERBELLINI DOTT.SSA ERMINIA
DI DIO SIG. VITTORIO
PADOVANI SIG. MARCO
MONTAGNA GEOM. ALESSANDRO
CORSI P. I. ENRICO
BERTACCO SIG. STEFANO
SBOARINA AVV. FEDERICO
GIACINO AVV. VITO
TOFFALI AVV. ENRICO
TOSATO SIG. PAOLO
POLATO SIG. DANIELE

ASSENTI

BENETTI SIG. ALBERTO

PRESIEDE
TOSI SIG. FLAVIO

RELATORE
GIACINO AVV. VITO

ASSISTE
CAINERI AVV. GIOVANNI
(VICE SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: URBANISTICA - PROBLEMATICHE APPLICATIVE INERENTI ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 152 DELL'11.09.2008 - TERZO DECRETO CORRETTIVO AL D. LGS. N. 163/2006 "CODICE DI CONTRATTI" E DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA N. 7 DEL 16.07.2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.L.vo 163/2006, ha inciso in misura significativa, sia per quanto attiene alle opere di urbanizzazione "a scomputo" d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia per quanto attiene a quelle d'importo inferiore a detta soglia, ed in particolare l'intera lett. g) dell'art. 32, comma 1, del D.L.vo 163/2006, è divenuta, in forza delle ultime modifiche, la seguente:
"lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza";
- l'art. 16, comma II, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" consente che il titolare del permesso di costruire possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune;
- l'art. 28, comma V, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" prevede che l'autorizzazione comunale alla lottizzazione di terreno a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria (nei limiti di seguito indicati) e l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
- l'art. 32, comma I, lett. g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" dispone che *"Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere*

che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza"; (Lettera prima modificata dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.L.vo 31 luglio 2007, n. 113 e poi così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.L.vo 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.);

- l'art. 122, comma VIII (comma primo modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.L.vo 31 luglio 2007, n. 113 e poi così sostituito dal n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L.vo 11 settembre 2008, n. 152 - Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.-) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. specifica che per l'affidamento di contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 57, comma 6, invitando almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei";

Considerato pertanto che in sostanza, le predette nuove disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, impongono l'espletamento di procedure di evidenza pubblica per la scelta delle imprese esecutrici di lavori da eseguirsi da parte di soggetti privati titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, senza tuttavia specificare nel dettaglio le modalità operative da seguire, in particolare per quel che riguarda:

- chi debba espletare la particolare procedura semplificata per l'affidamento di lavori a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'individuazione del soggetto privato che debba svolgere le funzioni di stazione appaltante nel caso di pluralità di soggetti attuatori dell'intervento urbanistico – edilizio;
- la sottoposizione o meno della progettazione delle opere di urbanizzazione (da realizzare per effettuare lo scomputo degli oneri) alla disciplina dell'art. 91 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la procedura di approvazione e di eventuale validazione dei progetti delle opere di urbanizzazione;
- la possibilità o meno di partecipare alle gare da parte del soggetto privato attuatore dell'intervento;
- la sorte dei ribassi di gara;
- i compiti di vigilanza dell'Amministrazione Comunale circa il rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori nel caso in cui la gara venga espletata dal soggetto privato;
- l'individuazione del soggetto competente a stipulare il contratto d'appalto nel caso di gara esperita dal Comune;
- l'individuazione del riferimento temporale per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative di cui si tratta;

Giova ricordare che la *vexata quaestio* delle opere di urbanizzazione, e più in generale delle opere eseguite da soggetti privati nell'ambito di convenzioni urbanistiche con i

Comuni si trascina da parecchi anni ed è stata oggetto di ampie controversie dinanzi alla Magistratura Amministrativa.

A chiudere ogni dibattito è però con forza intervenuta la Corte Europea di Giustizia che, con la nota sentenza 12 luglio 2001 C-399/98 (gergalmente nota come caso della *Bicocca* o caso del *Teatro degli Arcinboldi*) ha stabilito che la esecuzione di opere da parte di privati in conseguenza di rapporti convenzionali urbanistici con il Comune è da considerarsi ad ogni effetto opera pubblica e deve pertanto rispettare, senza eccezione, la normativa nazionale in materia.

Normativa che, s'abbia ben presente, deriva dalle norme europee a tutela della libera concorrenza.

A cascata la sentenza della Corte Europea di Giustizia si è riversata nella giurisprudenza nazionale sino a quella della Corte Costituzionale.

Il giudice delle leggi ha più volte ribadito il concetto europeo, ex multis con la sentenza 129/2006.

Di conseguenza il Legislatore non ha potuto che adeguarsi, con successivi ritocchi, sino alla ultima modifica del Codice dei Contratti (c.d. terzo correttivo).

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emesso la Determinazione 16 luglio 2009, n. 7 avente per oggetto: "*Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti*" pubblicata sulla G.U. n. 177 dell'1 agosto 2009. In particolare la determinazione dell'Autorità stabilisce che:

- l'articolo 32, comma 1, lett. g), primo periodo, del Codice configura una titolarità "*diretta*", ex lege, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l'esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto "*altro soggetto aggiudicatore*" è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione consistente, tra l'altro, nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti;
- gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;
- nell'ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell'art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, la gara sia bandita dall'amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del Codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;
- nell'ipotesi di cui al punto 4, il contratto d'appalto viene stipulato dal titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);
- l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione;
- il privato, ai fini dell'affidamento della progettazione, deve rispettare l'art. 91 del Codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;

- alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 152/2008, si applica la disciplina previgente;
- l'affidamento e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità;
- i dati riguardanti l'affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti pubblici;

Nella stesura del presente provvedimento si è ritenuto di fare riferimento anche ad alcune recenti decisioni giurisprudenziali rifacendosi, invero, ad alcune Sezioni regionali della Corte dei Conti che, su espressa richiesta di Enti Locali hanno espresso il loro parere in materia (s'abbia presente che la norma è recente) fra le quali degne di menzione sono Sezione Lombardia parere del 26 novembre 2008, Sezione Piemonte parere del 3 giugno 2009 e Sezione Veneto parere 30 luglio 2009.

Da ultimo in particolare il parere rilasciato al Comune di Trichiana (BL) dalla sezione di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, ove viene ritenuto che spettino al Comune i ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base di gara.

Questo, per inciso in difformità da quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza nella citata circolare.

Occorre pertanto procedere ad un aggiornamento delle convenzioni approvate che, senza alterare il contenuto deliberato dal Consiglio Comunale, le adegui alla disciplina normativa sopravvenuta, sotto il profilo delle modalità di selezione del soggetto attuatore, dell'esercizio dell'alta vigilanza sull'approvazione dei progetti e sul collaudo delle opere, come previsto dalla determinazione dell'Autorità.

In sede applicativa si pone *in primis* il problema di come gestire il procedimento di convenzionamento di tutti Piani Urbanistici Attuativi, comunque denominati (compresi i PIRUEA), che alla data di entrata in vigore del terzo correttivo (17/10/2008) fossero già approvati, ma non ancora convenzionati, per garantire un'uniforme applicazione delle disposizioni di legge richiamate in oggetto nell'ottica di un'azione amministrativa imparziale.

Per le nuove convenzioni da allegare ai PUA non presentati o adottati o in corso di procedimento, si rileva come l'art. 20, comma 1, della legge regionale 11/2004, affidi alla Giunta Comunale la competenza di adottare i piani urbanistici attuativi (PUA), comprensivi della convenzione di cui all'art. 19, comma 2, lett. m) della medesima legge regionale.

Per effetto di tale attribuzione, si ritiene che spetti all'organo esecutivo dettare gli indirizzi agli uffici per determinare i contenuti degli schemi di convenzione da allegare ai piani urbanistici attuativi (PUA), fatta salva comunque la competenza finale del Consiglio Comunale per l'approvazione degli stessi;

Visti:

- la Legge 17 agosto 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L.vo 12 aprile 2001 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 28 marzo 2006 n. 129;
- la sentenza della Corte Europea di Giustizia C-399/98 del 12/7/2001;
- la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 7 del 16/7/2009;

- i pareri della Corte dei Conti, Sezione Lombardia parere del 26 novembre 2008, Sezione Piemonte parere del 3 giugno 2009 e Sezione Veneto parere 30 luglio 2009.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 09/10/2009 il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
C.d.R. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE f.to arch. Mauro Grison

- che in data 13/10/2009 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott. Marco Borghesi

Tutto ciò premesso;

Udito il relatore Assessore all'Urbanistica;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 16 luglio 2009, n. 7 in premessa citata;
- 3) di stabilire che - salvo non vi sia diversa previsione negli atti di programmazione comunale - nelle convenzioni/atti unilaterali d'obbligo afferenti:
 - a) gli accordi di programma (art. 7 L.R. 11/2004);
 - b) gli accordi di pianificazione o programmi complessi o atti di urbanistica concertata e consensuale comunque definiti (art. 6, L.R. 11/2004);
 - c) i piani urbanistici attuativi (artt. 19 e 20 L.R. 11/2004) comunque denominati; (per semplicità tutti denominati di seguito PUA) la esecuzione delle opere di urbanizzazione e/o delle opere extra standard e/o opere eseguite a titolo di perequazione urbanistica, comunque denominata, resta in capo al soggetto privato richiedente, che assume la veste di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 3 comma 33 del D.L.vo 163/2006;
- 4) è fatta salva la facoltà per l'organo competente alla approvazione dello schema di convenzione/atto unilaterale d'obbligo, di arrogarsi, con motivata decisione, l'espletamento della procedura di affidamento delle opere di cui sopra, ai sensi dell'articolo 32 comma 1.g 2° e 3° capoverso del D.L.vo 163/2006;
- 5) di dettare i seguenti indirizzi che dovranno essere assunti sotto il profilo procedimentale ed organizzativo:

- a) ove vi sia pluralità di soggetti attuatori, le funzioni di stazione appaltante saranno espletate dal soggetto all'uopo dagli stessi designato prima della stipula della convenzione/atto unilaterale d'obbligo;
 - b) l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione, e/o delle opere *extra standard* e/o delle opere eseguite a titolo di *perequazione urbanistica*, comunque denominata, degli strumenti urbanistici individuati al precedente punto 3 (per semplicità di seguito PUA), comunque denominati, va effettuata dallo stesso Centro di Responsabilità che ha istruito la domanda;
- 6) una volta che il soggetto privato ha assunto la funzione di stazione appaltante la procedura è quella di seguito definita:
- a) i soggetti privati richiedenti il PUA, corredato al progetto preliminare delle opere di cui al presente provvedimento, nominano contestualmente alla presentazione della domanda il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) ai sensi, per gli effetti e con in compiti di cui all'articolo 10 del D.L.vo 163/2006, dandone immediata notizia al Centro di Responsabilità competente;
 - b) il RUP del soggetto privato è tenuto a comunicare al Centro di Responsabilità competente tutte le fasi del procedimento di affidamento ed esecuzione dei lavori;
 - c) il RUP del soggetto privato deposita il progetto definitivo delle opere, redatto in conformità alle vigenti disposizioni sulle opere pubbliche, al Centro di Responsabilità competente per l'ottenimento dell'atto di assenso comunale;
 - d) il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità competente nomina un Referente Comunale Unico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che provvederà all'istruttoria del progetto definitivo delle opere, acquisendo tramite conferenza intersettoriale interna tutti i pareri di competenza del Comune, che confluiranno in un unico parere comunale a firma del Dirigente Responsabile del competente Centro di Responsabilità;
 - e) alla conferenza intersettoriale dovranno partecipare anche le Aziende che gestiscono servizi pubblici, partecipate a qualunque titolo dal Comune, per la parte di loro competenza;
 - f) nessun Centro di Responsabilità potrà esprimersi al di fuori della conferenza intersettoriale o successivamente alla stessa ed eventuali pareri scritti dovranno essere depositati in sede di conferenza intersettoriale;
 - g) il Centro di Responsabilità competente trasmette il parere definito a seguito della conferenza intersettoriale al RUP del soggetto privato;
 - h) il RUP del soggetto privato convoca la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri necessari, oltre a quello comunale che sarà espresso dal Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità competente, o suo delegato, quale unico rappresentante del Comune di Verona (ex art. 37 bis del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi);
 - i) il RUP del soggetto privato adegua il progetto definitivo alle risultanze della conferenza di servizi e lo trasmette, munito di tutti i pareri degli organi esterni all'Amministrazione Comunale, al Centro di Responsabilità competente che, verificatane la conformità e la regolarità, emette l'atto di assenso prescrivendo, se del caso, le modifiche necessarie, per il rispetto delle risultanze della conferenza di servizi o per l'adeguamento a intervenute disposizioni normative;
 - j) il RUP del soggetto privato avvia la procedura di affidamento e realizzazione dell'opera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici;
- 7) nel caso in cui il Comune, con motivato provvedimento dell'organo competente all'approvazione della convenzione/atto unilaterale d'obbligo, assuma la veste di Stazione appaltante la procedura è quella di seguito definita;

- a) tutte le spese sostenute dal Comune, compresi i compensi del RUP, saranno a carico del soggetto privato;
 - b) il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità competente nomina un Responsabile Unico del Procedimento;
 - c) il soggetto privato richiedente il PUA presenta in allegato allo stesso (al Centro di Responsabilità competente alla approvazione del PUA) il progetto preliminare delle opere, completo dello schema di contratto di appalto e del capitolato prestazionale delle opere stesse;
 - d) il RUP provvede all'istruttoria del progetto preliminare delle opere, completo dello schema di contratto di appalto e del capitolato prestazionale delle opere stesse, acquisendo tramite conferenza intersettoriale interna tutti i pareri di competenza del Comune, che confluiranno in un unico parere comunale a firma del Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità competente;
 - e) alla conferenza intersettoriale dovranno partecipare anche le Aziende che gestiscono servizi pubblici, partecipate a qualunque titolo dal Comune, per la parte di loro competenza;
 - f) il RUP convoca la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri necessari, oltre a quello comunale che sarà espresso dal Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità competente, o suo delegato, quale unico rappresentante del Comune di Verona (ex art. 37 bis del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi);
 - g) il soggetto privato adegua il progetto preliminare delle opere, completo dello schema di contratto di appalto e del capitolato prestazionale delle opere stesse, al risultato della conferenza di servizi e lo trasmette al Comune che, verificatane la conformità, avvia le procedure di affidamento, ai sensi del D.L.vo 163/2006;
- 8) per quanto concerne lo scomputo del contributo, aderendo alla impostazione desumibile dai pareri delle Sezioni regionali della Corte dei Conti Lombardia (parere del 26 novembre 2008), Piemonte (parere del 3 giugno 2009) e Veneto (parere 30 luglio 2009) si precisa che in ogni caso ove il soggetto privato ottenga risparmi esso sarà tenuto a corrispondere al Comune la differenza fra la spesa effettivamente sostenuta, determinata dal risultato emergente dalla contabilità finale positivamente "collaudata" e la somma prevista dalla convenzione, in numerario o, previa approvazione della Giunta Comunale, in ulteriori opere;
- 9) per le opere costituenti "*Beneficio Extra standard*" e/o per altre forme di "*perequazione urbanistica*" comunque denominate ed a qualunque titolo concordate fra il soggetto privato ed il Comune, ove il soggetto privato ottenga risparmi esso sarà tenuto a corrispondere al Comune la differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e la somma convenzionalmente convenuta determinato dal risultato emergente dalla contabilità finale positivamente "collaudata" in numerario o, previa approvazione della Giunta Comunale, in ulteriori opere;
- 10) la progettazione e la direzione dei lavori, compresa le attività per la sicurezza, delle opere di cui al presente atto viene sottoposta alla disciplina di cui all'art. 91 del D.L.vo 163/2006 solo nel caso in cui le relative spese siano inserite nel quadro economico dell'opera; le spese per attività tecniche non affidate con le modalità dell'art.91 del D.L.vo 163/2006 non sono inserite nel quadro economico dell'opera e non sono scomputabili;
- 11) a garanzia del Comune l'organo di collaudo sarà individuato con determinazione del Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità competente; in sede di convenzione/atto unilaterale d'obbligo il soggetto privato si accollerà l'onere di sottoscrizione del contratto e del pagamento delle relative competenze;

- 12) gli atti di collaudo sono approvati dal Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Competente che li trasmette tempestivamente al Centro di Responsabilità Patrimonio il quale provvederà a mente degli articoli 53 e 57 del Regolamento di Contabilità;
- 13) l'importo di tutte le imposte e/o tasse afferenti alle opere di cui al presente provvedimento è totalmente a carico del soggetto privato, non è scomputabile e, pertanto, non verrà considerato nel quadro economico delle opere;
- 14) eventuali monetizzazioni potranno essere rateizzate con le modalità, garanzie e penali previste per il pagamento del contributo per il premesso di costruire, e comunque alle rate verrà applicato l'interesse legale, previa apposite statuizioni pattizie in sede di convenzione/atto unilaterale d'obbligo;
- 15) di incaricare il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale di predisporre, per l'approvazione da parte dell'organo esecutivo, uno schema di convenzione tipo con il quale verranno definiti i termini della rateizzazione di cui al precedente punto 14) e conformato alla disciplina normativa sopravvenuta, sotto i profili delle modalità di selezione del soggetto attuatore, dell'esercizio dell'alta vigilanza sull'approvazione dei progetti e relative varianti e sul collaudo delle opere, vista la citata determinazione dell'Autorità, ferma restando la competenza dell'organo deputato all'approvazione definitiva;
- 16) di applicare agli atti convenzionali ed agli atti unilaterali d'obbligo non perfezionati con la stipula, entro la data del 16/10/2008, le presenti disposizioni, incaricando contestualmente il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale di espletare il procedimento amministrativo per l'adeguamento delle convenzioni non stipulate, affinché, senza alterare il contenuto deliberato dal Consiglio Comunale, fatte salve le fasi procedurali già positivamente espletate ed in quanto compatibili col presente provvedimento, le medesime siano conformate alla disciplina normativa sopravvenuta, sotto i profili delle modalità di selezione del soggetto attuatore, dell'esercizio dell'alta vigilanza sull'approvazione dei progetti e relative varianti e sul collaudo delle opere, inserendo apposite clausole pattizie. Ai succitati atti convenzionali e atti unilaterali d'obbligo il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale è autorizzato ad applicare le rateizzazioni definite ai sensi dei precedenti 14) e 15);
- 17) di stabilire, quale indirizzo, che le aziende partecipate comunali che gestiscono pubblici servizi interessati dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione o dalle opere extra standard, dovranno fornire ai soggetti privati proponenti la collaborazione necessaria per la predisposizione dei progetti in conformità con gli standard tecnici richiesti dagli atti di programmazione delle opere medesime;
- 18) in applicazione della legge 241/90, art. 14-ter, comma 2-ter, alla conferenza dei servizi convocata per l'approvazione dei progetti delle opere di cui al presente provvedimento partecipano i concessionari e i gestori di pubblici servizi, che si esprimono sul progetto al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- 19) di stabilire che copia della presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per le Aziende di gestione servizi, a qualunque titolo partecipate dal Comune, e sarà conseguentemente trasmessa, per gli opportuni provvedimenti, ai Presidenti delle stesse;
- 20) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000.

Il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale proponente provvederà all'esecuzione.

I Centri di Responsabilità Segreteria Generale e Gare-Contratti-Appalti sono invitati a collaborare con l'Ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
TOSI SIG. FLAVIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CAINERI AVV. GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, 22 OTT. 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CAINERI AVV. GIOVANNI

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 396

Seduta del giorno 25 Novembre 2009

PRESENTI

TOSI SIG. FLAVIO
PALOSCHI RAG. PIER LUIGI
DI DIO SIG. VITTORIO
PADOVANI SIG. MARCO
CORSI P. I. ENRICO
BERTACCO SIG. STEFANO
BENETTI SIG. ALBERTO
GIACINO AVV. VITO
TOFFALI AVV. ENRICO
TOSATO SIG. PAOLO
POLATO SIG. DANIELE

ASSENTI

PERBELLINI DOTT.SSA ERMINIA
MONTAGNA GEOM. ALESSANDRO
SBOARINA AVV. FEDERICO

PRESIEDE
TOSI SIG. FLAVIO

RELATORE
GIACINO AVV. VITO

ASSISTE
MARCHI DOTT. FRANCESCO
(SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: PIANO CASA L.R. 14/2009 - MONETIZZAZIONE SOSTITUTIVA DELLE AREE VERDI E PARCHEGGIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 4, LETT. B) DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 14/2009 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 29.10.2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale Veneto 8 luglio 2009 n. 14 "Intervento Regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'energia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche" stabilisce (art. 9 comma 5): "*Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Omissis*";
- il Consiglio Comunale di Verona ha deciso in merito con propria deliberazione del 29/10/2009 n. 84 che in questa sede si intende espressamente ed integralmente richiamata;
- la L.R. n. 14/2009 subordina (art. 9 comma 4°) "... gli interventi all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione...";
- tale condizione deve essere asseverata dal professionista abilitato che sottoscrive la DIA, che attesta, fra l'altro, la sussistenza di tutte le condizioni cui la legge subordina la realizzazione dell'intervento (art. 6 comma 3.b);
- in non pochi casi può essere difficile, il reperimento in loco delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a verde e parcheggio, sia per la loro prevedibile modesta entità in quanto rapportata ad ampliamenti che comunque non possono superare i volumi o superfici esistenti in misura compresa tra il 20 ed il 40% e conseguente scarsa fruibilità, sia per i consistenti oneri di gestione e manutenzione che resterebbero in capo al Comune, oneri non giustificati da una proporzionale utilità sociale;
- in tali è possibile ammettere la possibilità di monetizzare dei valori delle aree e i costi di realizzazione delle opere per urbanizzazione primaria che potrebbero essere utilmente reimpiegati dal Comune per la realizzazione delle previsioni di verde e parcheggio negli ambiti di pianificazione ove questi sono individuati dagli strumenti urbanistici generali o in zone carenti;
- la quantificazione monetaria degli oneri di urbanizzazione relativa a verde e parcheggi primari assolve alla duplice funzione di salvaguardia degli interessi pubblici dell'Ente e permette un'agevole applicazione per i professionisti che asseverano la D.I.A. consentendo loro di individuare celermente sia i casi in cui si procede alla monetizzazione sostitutiva, sia di conoscere preventivamente i valori di riferimento che verranno utilizzati dal Comune per effettuare il controllo successivo sui valori di stima dichiarati contestualmente al deposito del progetto;
- tali considerazioni sulla monetizzazione sostitutiva trovano piena legittimazione, nell'art. 32 – *Dotazioni di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi* – della L.R. n. 11/2004, che innovando la legislazione urbanistica regionale previgente consente la monetizzazione delle aree per servizi all'interno dei PUA quando tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente; in via analogica, se la monetizzazione è ammessa negli interventi assoggettati a strumento urbanistico attuativo, a maggior ragione appare legittima in caso di intervento diretto, nei casi previsti dal regolamento comunale e con i criteri elaborati dal presente provvedimento;
- all'uopo il Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale ha chiesto ai competenti Centri di Responsabilità settoriali di effettuare gli approfondimenti necessari e di proporre le relative conclusioni con una relazione tecnica;

- i Centri di Responsabilità interessati hanno riscontrato con le relazioni di seguito elencate, allegati sub 1) e 2) al presente provvedimento:
 Allegato 1 - Centro di Responsabilità *Staff Tecnico Patrimonio*: Determinazione dei valori standard di riferimento delle aree di sedime per opere di urbanizzazione primaria costituite da verde attrezzato e parcheggio (nota P.G. n. 251585 del 29.10.2009);
 Allegato 2 - Centro di Responsabilità *Strade e Giardini*: Determinazione del valore standard di riferimento per la monetizzazione sostitutiva a mq. del verde attrezzato e parcheggio resa con nota Prot. n. 252770 del 30 ottobre 2009;
 il Centro di Responsabilità *Edilizia Privata/SUAP/SUEP* ha inoltre collaborato nella redazione della modulistica applicativa necessaria, che di seguito si elenca:
 Allegato 3 - scheda di verifica delle opere di urbanizzazione primaria, monetizzazioni sostitutive e parcheggi edilizi;
 Allegato 4 - schema di atto unilaterale per le obbligazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 9 comma 4 L.R. n. 14/09 e dall'art. 6 del regolamento comunale di attuazione della predetta L.R. n. 14/09;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/09 avente ad oggetto: Urbanistica - Regolamento recante disposizioni attuative della legge regionale n. 14 del 08/07/2009 e successive modifiche ed integrazioni: "*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche*";
- le note inviate rispettivamente dai Centro di Responsabilità Staff Tecnico Patrimonio P.G. 251585 del 29.10.2009, Centro di Responsabilità Strade e Giardini prot. n. 252770 del 30 ottobre 2009;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 05/11/2009 i Dirigenti Responsabili del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata proponenti il provvedimento, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL

C.d.R. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

f.to arch. Mauro Grison

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL

C.d.R. EDILIZIA PRIVATA

f.to arch. Cristina Salerno

- che in data 16/11/2009 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Marco Borghesi

Tutto ciò premesso;

Su proposta degli Assessori all'Urbanistica e all'Edilizia Privata;

Udito il relatore;

Costituendo le premesse parte integrante del presente atto e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) del regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/09, che la monetizzazione sostitutiva delle aree verde e parcheggio primario è applicabile in via generale a tutti gli interventi assoggettati a Denuncia di Inizio dell'Attività (DIA) dagli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009;
- 3) di stabilire, in applicazione dell'art. 32 – *Dotazioni di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi* – della L.R. n. 11/2004, che la monetizzazione sostitutiva delle aree verde e parcheggio primario è applicabile in tutti i casi nei quali l'intervento sia assoggettato dalla legge regionale 14/09 o dal relativo regolamento comunale di attuazione alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), qualora non siano raggiungibili i seguenti parametri quantitativi e qualitativi minimi:
 - a) quando il verde attrezzato non raggiunga la superficie minima di 1000 mq.;
 - b) quando il parcheggio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 67 comma 2 secondo capoverso del Regolamento Edilizio Comunale, non consenta di realizzare almeno 9 posti macchina aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali previste dalle norme tecniche disciplinanti la costruzione dei parcheggi e dal regolamento viario comunale;
- 4) non sono in ogni caso monetizzabili le aree e le opere di urbanizzazione relative all'ampliamento di attività commerciali (medie strutture di vendita) per quanto disciplinate con norma speciale e prevalente dall'articolo 16 comma 2° dalla legge regionale 13 agosto 2004 n. 15;
- 5) le aree e le opere monetizzate sono scomputabili dal contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria con le modalità in vigore al momento della presentazione della DIA;
- 6) di approvare, fino all'entrata in vigore del P.I., i seguenti valori di riferimento per la monetizzazione delle aree ed opere di urbanizzazione a verde attrezzato e parcheggio:
 - a) valori delle aree (rif. nota Centro di Responsabilità Staff Tecnico Patrimonio P.G. n. 251585 del 29.10.2009) allegato sub 1):

Zona Territoriale Omogenea	Valore euro / mq.
1 verde privato 2 panoramiche 3 agricole 4 a vincoli vari 5 collinari ed a protezione dell'Adige	Euro 45,00
6 case – orti 7 ville 14/a completamento edilizio	Euro 90,00
8 villini 9 abitazioni estensive (tipo A) 14/b completamento edilizio 21 per attrezzature turistiche 28 attività collettive di carattere privato	Euro 100,00
10 abitazioni estensive (tipo B) 11 abitazioni semiestensive 12 abitazioni semintensive 13 abitazioni intensive 14/c completamento edilizio 14/d completamento edilizio 14/e completamento edilizio 14/f completamento edilizio 14/g completamento edilizio 14/h completamento edilizio 14/i completamento edilizio 15 ristrutturazione 26 direzionali	Euro 210,00
17 artigianali e per piccole industrie 18 industriali 22 ospedaliere e curative 25 fieristiche, annonarie e per servizi tecnici 31 agroindustriali	Euro 150,00
19 verde pubblico o sportivo 20 cimiteri 23 ferroviarie 24 militari, carcerarie ed aeroportuali 27 servizi pubblici di interesse locale 30 parcheggi	Euro 45,00

b) valori di riferimento delle opere a verde pubblico e parcheggio (rif. nota Centro di Responsabilità Strade e Giardini prot. n. 252770 del 30 ottobre 2009) allegato sub 2):

costo verde pubblico primario	€	69,00	per metro quadrato
costo parcheggio	€	57,50	per metro quadrato

7) in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, non monetizzate ai sensi della presente deliberazione, si applicano gli indirizzi desumibili dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 14 ottobre 2009;

- 8) sino alla entrata in vigore del Piano degli Interventi per gli interventi a carattere residenziale il calcolo delle aree da cedere a standard primari è fatto considerando un rapporto di 1 abitante per 100 metri cubi di ampliamento (si arrotonda in eccesso) e nella seguente misura:

aree a verde pubblico primario	3,00	mq.	per abitante (= 100 mc.)	
aree a parcheggio	2,50	mq.		

- 9) sino alla entrata in vigore del Piano degli Interventi, per gli interventi a carattere terziario (commerciale, direzionale, alberghiero ecc.) il calcolo delle aree da cedere a standard primari è fatto nella seguente misura:

aree a parcheggio	0,40	mq.	x	1,00	mq.	di superficie lorda commerciale in ampliamento, comprese le superfici accessorie comunque denominate
aree a verde	0,40	mq.	x	1,00	mq.	

- 10) fanno eccezione alle previsioni del precedente comma 9 gli interventi a destinazione commerciale (medie strutture di vendita) rientranti nella disciplina speciale e prevalente della legge regionale 13 agosto 2004 n. 15, che dovranno dimostrare in sede progettuale e conseguire in fase attuativa le dotazioni di standard minimi e le condizioni di accessibilità viabilistica previsti dalla richiamata L.R. 15/2004 e relativi provvedimenti di attuazione;
- 11) sino alla entrata in vigore del Piano degli Interventi per gli ampliamenti a carattere produttivo (artigianale e/o industriale) il calcolo delle aree da destinare a parcheggio è effettuato nella seguente misura:

aree a parcheggio	1,00	mq.	x	10,00	mq.	Misura riferita alla superficie del lotto di pertinenza. La monetizzazione non è dovuta in tutto o in parte ove dette aree siano già destinate a parcheggio all'interno del lotto per effetto di precedenti interventi già assentiti o nel caso in cui la realizzazione sia prevista nel progetto di ampliamento.
-------------------	------	-----	---	-------	-----	--

- 12) di approvare la scheda di verifica delle opere di urbanizzazione primaria ivi allegata sub 3) e lo schema di atto unilaterale d'obbligo ivi allegato sub 4) da ritenersi in detta sede come materialmente trascritti essendo allegati al presente atto;
- 13) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/00.

I Dirigenti Responsabili del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata proponenti provvederanno all'esecuzione.

Il Centro di Responsabilità Segreteria Generale è invitata a collaborare con l'Ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
TOSI SIG. FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHI DOTT. FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, 14 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHI DOTT. FRANCESCO